



ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

18 luglio 2017, n. 13

R.D. n. 1775/1933 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”. Limitazione attingimenti.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

CONSIDERATO che l'Amministrazione regionale provvede, ai sensi del R.D. n. 1775/33, al rilascio di licenze annuali di attingimento e concessioni di grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica dai corpi idrici regionali, come stabilito dalla L.R. n. 10/2015;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 1551 del 19/12/2016 “Applicazione dell’art. 56 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.. Licenze di attingimento di acque pubbliche – Atto d’indirizzo.”;

TENUTO CONTO in particolare dell’Allegato A punto 8 della deliberazione di cui sopra: “Provvedimenti contingibili e urgenti”, riguardante l’eventualità di provvedere con Ordinanza, emanata dal Presidente della Regione, per assoggettamento a turnazione, sospensione temporanea o revoca degli attingimenti in caso di criticità dei corpi idrici;

RICHIAMATO il Piano di Tutela delle Acque della Regione Umbria approvato con D.C.R. del 1/12/2009;

VISTO il “Rapporto sulla situazione di carenza idrica in Umbria 2017” della Regione Umbria - Direzione Regionale Governo del Territorio e Paesaggio. Protezione Civile. Infrastrutture e Mobilità, Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico aggiornato al 20/06/2017;

VISTI i successivi monitoraggi del 28/06/2017 e del 11/07/2017 del Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione Umbria;

VISTO il documento istruttorio redatto dal Servizio Geologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche - Direzione Regionale Governo del Territorio e Paesaggio. Protezione Civile. Infrastrutture e Mobilità della Regione Umbria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

ORDINA

Art. 1

1. Di vietare l'attingimento a:

- coloro che risultano essere titolari di CONCESSIONE di derivazione e coloro che hanno presentato domanda di concessione preferenziale o di riconoscimento di antico diritto o domanda di concessione di derivazione in sanatoria o di concessione ordinaria ai sensi dell'art. 264 c. 16 della L. R. n. 1/2015 e s.m.i. ad uso irriguo, ad uso irriguo non prevalente, ad uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica;
- coloro che risultano essere titolari di LICENZA DI ATTINGIMENTO ad uso irriguo, ad uso irriguo non prevalente, ad uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica;



Regione Umbria

Giunta Regionale
La Presidente

dai seguenti corsi d'acqua e corpi idrici sotterranei nella fascia di m 100 dagli stessi:

CORPO IDRICO	COMUNE INTERESSATO
Romealla	Orvieto
Astrone	Città della Pieve
Fossalto	Fabro, Città della Pieve, Monteleone di Orvieto
Argento	Fabro, Città della Pieve
Piandisette	Città della Pieve
Tresa	Città della Pieve, Paciano
Cestola	Perugia
Infernaccio	Perugia
Nestore	Piegara, Perugia, Marsciano
Puglia	Deruta
Rio Bosco/Rio Grande	Perugia
Caina	Corciano
Sambro	Bettona
Boschiriolo	Perugia
Aggia	Città di Castello
Arginella	Città di Castello
Assino	Gubbio-Umbertide
Carpinella	Montone-Pietralunga
Cerfone	Citerna
Fosso Casanuova	Pietralunga
Lana	Città di Castello
Lerchi	Città di Castello
Lucestro	Città di Castello
Minima	Umbertide – Città di Castello
Niccone	Lisciano Niccone-Umbertide
Rancale	Città di Castello
Regnano	Città di Castello
Scarsola	Città di Castello
Seano/Minimella	Umbertide – Città di Castello
Vallaccia	Lisciano Niccone-Umbertide
Vaschi	Città di Castello
Vertola	San Giustino

Art. 2

1. Di limitare gli attingimenti in aggiunta alle prescrizioni già impartite nelle autorizzazioni rilasciate (licenze e concessioni) a:

- coloro che risultano essere titolari di CONCESSIONE di derivazione e coloro che hanno presentato domanda di concessione preferenziale o di riconoscimento di antico diritto o domanda di concessione di derivazione in sanatoria o di concessione ordinaria ai sensi dell'art. 264 c. 16 della L. R. n. 1/2015 e s.m.i. ad uso irriguo, ad uso irriguo non prevalente, ad uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica;
- coloro che risultano essere titolari di LICENZA DI ATTINGIMENTO ad uso irriguo, ad uso irriguo non prevalente, ad uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica;



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

- coloro che utilizzano A QUALSIASI TITOLO fonti di approvvigionamento idrico per uso irriguo, uso irriguo non prevalente, uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica, da invasi, laghetti collinari, ecc.;

dai corpi idrici del territorio regionale, ad esclusione di quelli dell'art. 1, del Lago Trasimeno, del Lago di Piediluco, del Fiume Nera e del Fiume Velino, secondo lo schema seguente:

<u>CORPI IDRICI SUPERFICIALI E CORPI IDRICI SOTTERRANEI NELLA FASCIA DI M 100</u>	GIORNI FESTIVI	LUNEDÌ	MARTEDÌ	MERCOLEDÌ	GIOVEDÌ	VENERDÌ	SABATO
Clitunno e canali derivati, Timia a valle della confluenza con Clitunno, affluenti del Nera, Corno a valle confluenza con il Sordo, Chiascio a valle della diga di Casanova, Tevere, Lago di Corbara, Lago dell'Aia (Recentino), Lago di San Liberato, Lago di Alviano e corpi idrici sotterranei nella fascia di 100 m	dalle ore 00,00 fino alle ore 19,00	dalle ore 12,00 alle ore 17,00	dalle ore 12,00 alle ore 17,00	dalle ore 12,00 alle ore 17,00	dalle ore 12,00 alle ore 17,00	dalle ore 12,00 alle ore 17,00	dalle ore 12,00 alle ore 17,00
Restanti tratti e restanti corsi d'acqua e corpi idrici sotterranei nella fascia di 100 m	dalle ore 00,00 fino alle ore 19,00	dalle ore 12,00 alle ore 17,00	intera giornata	dalle ore 12,00 alle ore 17,00	Intera giornata	dalle ore 12,00 alle ore 17,00	dalle ore 12,00 alle ore 17,00
<u>RENTANTI CORPI IDRICI SOTTERRANEI</u>	dalle ore 00,00 fino alle ore 19,00	dalle ore 12,00 alle ore 17,00	dalle ore 12,00 alle ore 17,00	dalle ore 12,00 alle ore 17,00	dalle ore 12,00 alle ore 17,00	dalle ore 12,00 alle ore 17,00	dalle ore 12,00 alle ore 17,00



Regione Umbria

Giunta Regionale
La Presidente

INVASI E LAGHETTI	dalle ore 00,00 alle ore 19,00	dalle ore 12,00 alle ore 17,00	dalle ore 12,00 alle ore 17,00	dalle ore 12,00 alle ore 17,00	dalle ore 12,00 alle ore 17,00	dalle ore 12,00 alle ore 17,00	dalle ore 12,00 alle ore 17,00
-------------------	---	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Per i prelievi dal Lago Trasimeno, Lago di Piediluco, Fiume Nera e Fiume Velino rimangono valide le prescrizioni impartite nelle autorizzazioni all'attingimento e/o quant'altro previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 3

- Di assimilare i **corpi idrici sotterranei** ricadenti nella **fascia di m 100** dal piede dell'argine o dal ciglio della sponda di un corpo idrico superficiale a quest'ultimo per quanto concerne i divieti di attingimento di cui ai punti precedenti, ad esclusione di coloro che attingono da corpi idrici sotterranei mediante pozzi di profondità superiore a m 50, se ubicati ad una distanza inferiore a m 30 dal piede dell'argine o dal ciglio della sponda, superiore a m 30 se ubicati a distanza compresa fra 30 e 60 m dal piede dell'argine o dal ciglio della sponda, superiore a m 20 se ubicati a distanza compresa fra 60 e 100 m dal piede dell'argine o dal ciglio della sponda. Per tali situazioni sono validi i divieti di cui al punto precedente relativi ai "restanti corpi idrici sotterranei".

Art. 4

- Di escludere dalle limitazioni di cui all'art. 2:
 - gli Enti che gestiscono reti irrigue pubbliche e coloro che prelevano da reti irrigue gestite da soggetti pubblici;
 - coloro che fanno uso di **impianti a goccia**, microirrigatori a spruzzo statici e dinamici, microgetti o simili in grado di assicurare una piovosità non superiore a 2,8 mm/ora per mq, **per i quali si vieta l'attingimento nei giorni festivi fino alle ore 19:00**; tale divieto non si applica agli Enti e/o Istituzioni che effettuano studi di ricerca in collaborazione con la Regione e/o con il Ministero dell'Ambiente.

Art. 5

- E' fatto obbligo ai soggetti preposti per legge al controllo di far osservare quanto disposto dalla presente Ordinanza.
- A coloro che non osservino le disposizioni della presente Ordinanza si applicheranno le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 6

- La presente ordinanza è valida dalle ore 24 del giorno 19/07/2017 alle ore 24 del 30 settembre 2017, in assenza di revoca della stessa precedente a tale data.**

Art. 7

- Si dispone la trasmissione del presente provvedimento ai Sindaci dei Comuni interessati, alle Associazioni di Categoria e agli Organi di controllo.
- Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

La presente ordinanza sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione Umbria*.

Perugia, lì 18/07/2017

Presidente Catiusia Marini

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge